



Al Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane

➡ Alla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Spazzafumo
parcoalpiapuane@pec.it

Al Comune di Vagli di Sotto

➡ Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

All'Unione dei Comuni della Garfagnana

➡ Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Alla Regione Toscana

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto unico locale
➡ Al Rappresentante Unico Regionale –RUR Ing. Alessandro Fignani
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza BB.A.P.S.A.E. Lucca e Massa-Carrara

➡ Alla Soprintendente Dott.ssa Angela Acordon
sabap-lu@pec.cultura.gov.it

All'ARPAT Area Vasta Costa dipartimento di Lucca

Alla cortese attenzione della Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
➡ Dott.ssa Maria Letizia Franchi
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

All'Azienda USL Toscana Nord Ovest

➡ Alla cortese attenzione del Direttore Ing. Domenico Gulli
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Alla cortese attenzione della Dirigente dell'area valutazioni ambientali
➡ Arch. Benedetta Lenci
adbarno@postacert.toscana.it

e p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione generale per il patrimonio naturalistico
➡ Alla cortese attenzione del Direttore Generale Dott. Antonio Maturani
PNA@pec.minambiente.it

Al Ministero della Cultura

Segretariato Regionale per la Toscana
➡ Alla cortese attenzione del Segretario Regionale D.ssa Giorgia Muratori
sr-tos@pec.cultura.gov.it

Presentazione delle osservazioni relative al progetto sottoposto a procedimento di VIA di competenza del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane

Il Sottoscritto Gianluca Briccolani,

in qualità di presidente della Organizzazione di Volontariato “Apuane Libere”

PRESENTA

ai sensi del comma 4 dell’articolo 27bis del D. Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

VIA D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 52 e seguenti.


Procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla riattivazione e coltivazione delle cave denominate “SUSPIGLIONICA” e “PRUNELLI-PIASTRINA” site nel Comune di Vagli di Sotto in provincia di Lucca, Bacino Marmifero di Monte Pallerina (Scheda 7 del PIT)

Ditta proponente: Turba Cava Romana s.r.l.


DESCRIZIONE DELL'AREA IN OGGETTO E DEI RELATIVI VINCOLI:

L’area di progetto è sottoposta ai seguenti vincoli:


- ♣ Vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267 del 30/12/1923 e di cui agli articoli 36, 37 e 38 della Legge Regionale 39/2000 (vincoli idrogeologico sui territori coperti da boschi). A conferma di ciò, qua sotto alleghiamo un estratto dal geoscopio della Regione Toscana




- ♣ Vincolo Paesaggistico per le aree di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136,142 e 143 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e al Decreto Ministeriale 128 del 8/4/1976 “Zona panoramica delle Alpi Apuane”. La sottostante immagine tratta dal Geoscopio della Regione Toscana ne è la riprova:




- ♣ Aree tutelate per legge ai sensi della lettera g) di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 42/2004, come confermato dal Geoscopio della Regione Toscana




- ♣ Aree tutelate per legge ai sensi della lettera h) di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 42/2004, come confermato qua sotto dal Geoscopio della Regione Toscana




- ♣ Inoltre, secondo il Sistema Informativo Territoriale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane





, l'area di progetto è in continuità ecologica con la Zona Speciale di Conservazione 21 "Monte Tambura-Monte Sella" (IT5120013) e con la Zona a Protezione Speciale 23 "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" (IT5120015) e pertanto – anche alla luce della recente procedura di infrazione europea (215.2163) emessa nei confronti dell'Italia - deve essere garantita la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali al fine di migliorare la qualità ecosistemica complessiva.

Inoltre, come si potrà notare dal sottostante dettaglio – tratto dalla "Tavola 10" allegata alla richiesta di Avvio del procedimento di VIA presentato dalla Ditta concessionaria



appena 100 metri al di sotto dell'area di progetto del sotterraneo, si sviluppa la cavità carsica denominata "Abisso Alice" presente nel Catasto Regionale delle Grotte Toscane al numero 1140T/LU

1140 T/LU - ABISSO ALICE

Comune	VAGLI SOTTO Località: M. Pallerina Area carsica: ALPI APUANE
Coordinate ingresso	UTM WGS84 Fuso 32 (EPSG:32632): EST 600561 NORD 4884418 CTR: 249080
Quota	Cartografica: 1100 m
Attendibilità posizione	20-30 metri Fonte posizionamento: Carta Tecnica Regionale 1:5000
Dislivelli	Positivo: 0 m Negativo: 454 m Totale: 454 m
Sviluppi	Spaziale: 1105 m Planimetrico: 550 m Estensione: 310 m
Caratteristiche Ingresso	Geologia: Marmi Morfologia: fessura verticale Idrologia: cavità assorbente Meteo:
Gruppo Catastatore	Gruppo Speleologico Paleontologico G. Chierici - Reggio Emilia, Organizzazione Speleologica Modenese Sottosopra Anno: 1992
Aggiornamento scheda	27-12-2024

PREMESSE:

Situazioni pregresse della cava Suspigionica (ossia recente storia della cava)

016 22/09/2022 Turba Cava Romana srl - **Diniego** al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "**Suspigionica**" - Comune di Vagli Sotto

PRIMO PROGETTO DI COLTIVAZIONE cava "Suspigionica"

Avvio del procedimento in data 27.10.2020 prot. 4003; Comune: Vagli Sotto cava "Suspigionica" ditta: Turba Cava Romana srl La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 19.09.2020

PCA n. 16 del 22 settembre 2022 Diniego

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 27.10.2020 prot. 4003;

Integrazioni da parte della ditta in data 25.11.2020;

Riunione della conferenza di servizi del 15.01.2021;

Richiesta di parere legale all'Avvocatura del 20.01.2021 prot. 203;

Ricezione del parere legale dell'Avvocatura del 25.03.2021 prot. 1204;

Comunicazioni al proponente del 13.04.2021 prot. 1474 e del 14.04.2021 prot. 1487, con cui si chiede di coordinare il progetto sulle due concessioni presenti (Suspigionica e Prunelli);

Effettuazione sopralluogo congiunto Parco, Soprintendenza e proponente in data 19 maggio 2021; Integrazioni da parte del proponente del 20.04.2022 prot. 1669;

Riunione della conferenza di servizi del 01.06.2022; vedi Cava Suspigionica Verbale 01.06.2022

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 08.07.2022 prot.2867;

Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza da parte del proponente del 18.07.2022 prott. 3022-3023;

Riunione della conferenza di servizi del 07.09.2022;

Preso atto che i pareri contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

• sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica;

• attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra, si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;

2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

I motivi sopra richiamati sono precisati e dettagliati nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "Suspigionica" per le motivazioni di seguito indicate:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;

2 l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

I motivi di cui sopra sono precisati e dettagliati come segue:

- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 01.06.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nella comunicazione del 08.07.2022, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 07.09.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

SECONDO PROGETTO DI COLTIVAZIONE Cave Suspigionica e Prunelli Piastrina

Avvio del procedimento in data 01-03-2023 Prot_Arr 988 Comune: Vagli Sotto Cave Suspigionica e Prunelli Piastrina– Ditta Turba Cava Romana srl – Comune di Vagli Sotto (LU).

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006.

Verbale 05.05.2023-

Il Rappresentante del Parco osserva quanto segue:

1. la riduzione pressoché totale delle coltivazioni a cielo aperto fa decadere uno dei motivi del diniego indicati dal Parco nella precedente procedura;

2. relativamente alla strada di accesso alla cava permangono i motivi di diniego, in quanto delle due viabilità proposte, una non è prevista dal PABE e l'altra oltre ai motivi di diniego indicati dalla Soprintendenza risulta di difficile trasformazione in strada di cava con le norme stringenti previste nell'art. 6.7 delle NTA del PABE vigente;

3. [permane la necessità di approfondire possibili impatti della coltivazione in galleria sull'Abisso Alice](#)

Il Rappresentante del Parco, fatta salva la necessità di approfondire eventuali impatti della coltivazione sull'Abisso Alice, comunica che non è possibile esprimere un parere favorevole in quanto delle due viabilità di accesso alla cava proposte, una non è prevista dal PABE e l'altra oltre ai motivi di diniego indicati dalla Soprintendenza risulta di difficile trasformazione in strada di cava con le norme stringenti previste nell'art. 6.7 delle NTA del PABE vigente.

La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ribadisce che la strada forestale ha una tipologia e normativa diversa rispetto alla viabilità per la attività estrattiva pertanto le stesse non si possono equiparare. **La cava Suspigionica è stata oggetto di lavori non autorizzati e a oggi non sanati; sono state costruite due strade e modificato il piazzale, con interventi di taglio del bosco.**

La cava Suspigionica non doveva essere inserita nel PABE approvato in quanto priva di viabilità.

Inoltre al disotto dell'ipotetico piano di escavazione è sito l'abisso Alice che potrebbe essere inquinato dalla attivazione della cava. Per quanto sopra si esprime **parere contrario al progetto di coltivazione della cava Suspigionica coordinato con parte della confinante concessione Prunelli-Piastrina nel bacino di m.te Pallerina.**

Si ricorda la precedente notifica del provvedimento di diniego della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, della Pronuncia di Valutazione di Incidenza, del Nulla Osta

La Conferenza di servizi prima di assumere una determinazione definitiva, su suggerimento del Parco, ritiene utile acquisire un contributo da parte del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana, in merito al motivo di diniego relativo alla viabilità di accesso proposta che non è presente nel PABE.

La Conferenza di servizi, in estrema sintesi, prende atto che tale viabilità risulta presente nelle ortofoto della Regione Toscana degli anni settanta/ottanta, poi risulta oggetto di un processo di rinaturalizzazione e nelle ortofoto successive non è più visibile. Tale strada, percorsa dai tecnici del Parco e della Soprintendenza durante un recente sopralluogo, non appare più naturalizzata e risulta in parte ripristinata con riporto di materiale detritico. La Conferenza di servizi da mandato al Parco di perfezionare la richiesta di contributo al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana, anche attraverso l'invio di ulteriore documentazione tecnica presente nella istanza.

La Conferenza di servizi, sospende le determinazioni finali in attesa di ricevere il contributo al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana.

Archiviata su richiesta del proponente in data dicembre 2024

Si puntualizza, anche in forza del PCA n. 16 del 22 settembre 2022 Diniego, che per concludere il procedimento con il diniego sarebbe bastato effettuare la conferenza ultima per la sola formalizzazione del diniego, ciò non avvenuto a seguito della richiesta di archiviazione da parte del richiedente.

sintesi di progetti di coltivazione e pareri finali CAVA SUSPIGLIONICA

- **CAVA SUSPIGLIONICA 27 ottobre 2020 PCA n. 16 del 22 settembre 2022 Diniego**
- **CAVA SUSPIGLIONICA 1 marzo 2023 Pareri negativi- Archiviata su richiesta del proponente**
- **CAVA SUSPIGLIONICA PRUNELLI PIASTRINA 6 febbraio 2025 Conferenza di servizi 1° riunione 10 aprile 2025 progetto di coltivaione in corso di cui all'oggetto.**

sintesi di progetti di coltivazione e pareri finali CAVA PRUNELLI PIASTRINA

NULLA OSTA DEL PARCO n. 12 del 21.02.2020

CAVA PRUNELLI PIASTRINA Avvio 26.01.2022 Conferenza di servizi 1° riunione 4 maggio 2022

NULLA OSTA DEL PARCO n. 12 del 21.02.2020 Richiedente: TURBA CAVA ROMANA srl Oggetto: Interventi di verifica e disgaggio leggero della tecchia della cava **Prunelli-Piastrina** . manca la autorizzazione paesaggistica, **interventi eseguiti senza autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art 146 del Codice dei Beni Culturali

021 29/10/2020 Turba Cava Romana srl - **Diniego** al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "**Prunelli Piastrina**", Comune di Vagli Sotto

Diniego PCA 021 29/10/2020 Avvio del procedimento in data 10.02.2020, protocollo n. 609

ditta: Turba Cava Romana srl Comune: Vagli Sotto Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "Prunelli Piastrina "

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 10.02.2020; Riunione della conferenza di servizi del 15.04.2020:

richiesta di documentazione integrativa; Riunione della conferenza di servizi del 10.06.2020: espressione dei motivi di diniego di Soprintendenza e Parco;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 21.07.2020;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza (addendum) del 28.07.2020;

Osservazioni del proponente al preavviso di diniego del 01.08.2020;

Osservazioni del proponente al preavviso di diniego (relativi all'addendum) del 07.08.2020;

Riunione della conferenza di servizi del 21.10.2020: conferma dei motivi di diniego di Soprintendenza e Parco;

Visto il Rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 15.04.2020;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.06.2020;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 21.07.2020;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza (addendum) del 28.07.2020;

Osservazioni del proponente al preavviso di diniego del 01.08.2020;

Osservazioni del proponente al preavviso di diniego (relativi all'addendum) del 07.08.2020;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 21.10.2020;

Preso atto che i pareri contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- **sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica;**
- **attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;**

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra, espressi dal Parco e dalla Soprintendenza, si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
 2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;
 3. l'intervento non è conforme alle Linee guida in materia di "ravaneti" del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- I motivi sopra richiamati sono precisati e dettagliati nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA di **non rilasciare** al sig. Giorgio Turba, legale rappresentante della ditta Turba Cava Romana srl, con sede in Massa, Via Fosse del Frigido n. 9, P.I. 00660200452, la Pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 10/2010, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, relativamente al progetto di coltivazione della cava Prunelli Piastrina, nel Comune di Vagli Sotto, come descritto nella documentazione richiamata nell'avvio del procedimento del 10.02.2020, protocollo n. 609, successivamente integrata, per le motivazioni di seguito indicate:..1

1 l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;

2) l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

3. l'intervento non è conforme alle Linee guida in materia di "ravaneti" del Parco Regionale delle Alpi Apuane; I motivi di cui sopra sono precisati e dettagliati come segue:

- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2020, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nella comunicazione del 1 agosto 2020, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 21 ottobre 2020, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; di dare atto che il mancato rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comporta il diniego delle seguenti pronunce e autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane:
- Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010; • Pronuncia di valutazione di incidenza, legge regionale n. 30/2015; • Nulla osta, legge regionale n. 30/2015;
- Autorizzazione idrogeologica, legge regionale n. 39/2000;

Turba Cava Romana srl - **Diniego** al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale **015 22/09/2022** e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "Prunelli Piastrina" - Comune di Vagli Sotto

Diniego PCA n. 15 del 22 settembre 2022 Avvio del procedimento in data **26.01.2022**, protocollo n. 330

CAVA PRUNELLI PIASTRINA [Avvio 26.01.2022](#) [Conferenza di servizi 1° riunione 4/5/2022](#)

Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "Prunelli Piastrina" documentazione richiamata nell'avvio del procedimento del 26.01.2022, protocollo n.330, successivamente integrata, per le motivazioni di seguito indicate:

1. **l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;**

2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

3. l'intervento non è conforme alle Linee guida in materia di "ravaneti" del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Ricorsi proposti da Turba Cava Romana s.r.l. contro il Parco Regionale e contro Ministero della Cultura

Publicato il 15/07/2021 N. 01055/2021 REG.PROV.COLL. N. 00105/2021 REG.RIC. N. 00159/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) SENTENZA sul ricorso numero di registro **generale 105 del 2021**, proposto da Turba Cava Romana s.r.l. contro il Parco Regionale delle Alpi Apuane nei confronti dell'Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni e del Comune di Vagli Sotto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione **li respinge**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 105 del 2021, proposto da Turba Cava Romana s.r.l. contro il Parco Regionale delle Alpi Apuane nei confronti dell'Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni e del Comune di Vagli Sotto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; **per l'annullamento con il ricorso n. 105 del 2021**. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione **li respinge**.

Publicato il 24/11/2023 N. 01086/2023 REG.PROV.COLL. N. 01373/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2022, proposto dalla Società Turba Cava Romana S.r.l. contro Ministero della Cultura per l'annullamento- della determinazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 15 del 22.09.2022, comunicata in data 23.9.2022, a firma dell'arch. Puccini, con cui si è disposto di "di non rilasciare al sig. Luigi Turba, legale rappresentante della ditta Turba Cava Romana srl, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge**

Publicato il 12/04/2023 00377/2023 REG.PROV.COLL. N. 01373/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2022, proposto da Società Turba Cava Romana s.r.l., contro Parco Regionale delle Alpi Apuane Ministero della Cultura per

*l'annullamento- della determinazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 15 del 22.09.2022, comunicata in data 23.9.2022, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, **ordina al Comune di Vagli Sotto di provvedere all'incombente di cui in motivazione entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;** Manda la Segreteria alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al Comune di Vagli Sotto. Rinvia la trattazione all'udienza pubblica del 7 novembre 2023. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023*

Publicato il 14/03/2025 02117/2025REG.PROV.COLL. N. 01754/2022 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2022, proposto dal Comune di Vagli Sotto contro Parco Regionale delle Alpi Apuane Ministero della Cultura per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1055/2021, resa tra le parti Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **lo respinge**. Praticamente ricorsi al TAR sono stati respinti e uno al **Consiglio di Stato che respinge definitivamente l'appello per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1055/2021.**

Progetto di coltivazione della cava Suspigionica, Vagli Sotto, proposto in corso
CAVA SUSPIGLIONICA e PRUNELLI PIASTRINA _ AVVIO 6 febbraio 2025 Prot_Arr 0000663
Conferenza di servizi 1° riunione 10 aprile 2025 - Proponente: Turba Cava Romana srl. _

Giusto per ricordare la narrazione, si sintetizza di seguito la storia delle cave Suspigionica visto che manca nella relazione Paesaggistica del progetto di coltivazione in corso.

Fonte Pronuncia di Compatibilità Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27 bis del Dlgs 152/2006) n. 16 del 22 settembre 2022 ditta: Turba Cava Romana srl Comune: Vagli Sotto Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava "Suspigionica"

Preso atto che i pareri contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica;
- attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra, si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

I motivi sopra richiamati sono precisati e dettagliati nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Il Rappresentante del Parco e il Rappresentante della Soprintendenza comunicano di ritenere necessario un approfondimento di istruttoria, anche attraverso l'effettuazione di un sopralluogo, chiedendo pertanto di sospendere la presente riunione della conferenza.

ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca N. Prot. vedi segnatura informatica cl. LU.01.03.32/27.1 del 15/01/2021 a mezzo: PEC

2.2. Valutazioni generali In premessa alle valutazioni tecniche che vengono riportate successivamente, si rileva che: • dall'esame delle ortofoto della Regione Toscana (volo 2017 e volo 2019) **il sito appare completa mente rinaturalizzato**; • dalle stesse immagini **non è visibile chiaramente la strada di accesso**; • **il sito di cava Suspigionica non è riportato nel censimento fatto dalla Regione** (Dati LAMMA) per la redazione del PRAER consultabili anche dal sistema Geoscopio; è invece presente nelle vici nanze un altro sito denominato cava Minerva. **Poiché la presenza di una strada già esistente e la rinaturalizzazione dell'area sono fondamen tali ai fini della ammissibilità dell'intervento e alla valutazione del consumo del suolo**, si rimette tale valu tazione al Parco delle Apuane e al Comune di Vagli rimanendo a disposizione per un eventuale maggior dettaglio delle indicazioni tecniche specifiche.

VERBALE In data odierna, 1 giugno 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto; premesso che In data 15 gennaio 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi che ha sospeso l'esame dell'istanza al fine di effettuare un sopralluogo;

In data 19 maggio 2021 il Parco effettua un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza, alla presenza del proponente e del professionista incaricato. Nel corso del sopralluogo il Parco, **preso atto del considerevole stato di rinaturalizzazione del sito**, conferma al proponente le criticità paesaggistiche dovute alla previsione di scavare notevoli quantitativi a cielo aperto. **La Soprintendenza rileva come per l'intervento di taglio di alberi, oggetto di Nulla Osta del Parco, non sia stata richiesta la dovuta autorizzazione paesaggistica;**

La Rappresentante della Soprintendenza elenca le problematiche riscontrate durante l'istruttoria. Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi, ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 42/2004 che esclude la necessità dell'autorizzazione, sono operazioni possibili solamente per le attività agro silvo pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata; pertanto non rientrano nelle attività estrattive. Nella istanza in oggetto il taglio del bosco è stato effettuato per creare una strada al servizio della attività estrattiva e liberare dalla vegetazione il piazzale di scavo, quindi non rientra nella casistica dell'art 149 D.lgs. 42/04. Per cui i lavori eseguiti nella cava Suspiglionica del taglio della vegetazione andavano autorizzati previo parere della Soprintendenza, pertanto risulta essere un intervento non autorizzato e quindi da sanare e, si precisa che si deve applicare la circolare 18 della DG-MiC. Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti

Punto 2) La "traccia del sentiero" inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> però le operazioni da effettuare per renderla carrozzabile non sono semplici manutenzioni.

Punto 3) Si ricorda che il PABE è uno strumento urbanistico e, l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico.

Punto 4) analizzando il progetto proposto di coltivazione della cava Suspiglionica si evince che esso risulta molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico con alterazioni permanenti in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

Punto 5) La cava Suspiglionica essendo vicina alla cava attiva e al ravaneto esistente di dimensione spropositate, se anche essa attivata, andrebbe a creare un impatto cumulativo. Risultato che nel PIT si chiede di evitare.

Punto 6) La strada di raccordo tra il "piazzale di cava" della Suspiglionica e la viabilità di accesso della cava vicina, risulta essere un altro lavoro eseguito in assenza di autorizzazione e non conforme al PABE, che comunque per essere utilizzata "la strada" avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo.

Punto 7) Le particelle della cava Suspiglionica sono gravate dagli usi civici e quindi tutelate anche dal Vincolo ex art 142 lettera h) D.lgs. 42/04, acclarato dalla sentenza nr. 32 dell'11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

In sintesi, relativamente alla valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art 146 D.lgs. 421/04 e ambientali in fase di VIA/AU, a conclusione dell'istruttoria per il piano di coltivazione, vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza, questa Soprintendenza esprime parere Negativo con dissenso al progetto proposto a seguito di contributo istruttorio conclusivo sfavorevole in applicazione delle normative vigenti.

Quando il dott Forfori definisce che le "piste" erano esistenti, la Soprintendenza precisa che la "pista" ha una tipologia e una dimensione, elementi che non sono attribuibili alle "strade" viste nel sopralluogo. Il dott. Dazzi continua a definire semplici tagli liberamente eseguibili ai sensi dell'art 149 D.lgs. 42/02 e punto 19 allegato A DPR 31, al contrario la Soprintendenza insiste nel dire che i lavori eseguiti non sono riferiti a lavorazioni silvo-agro-pastorali declinati nelle leggi da lui citate.

La Soprintendenza si scusa per i toni concitati con cui ha interloquito con il dott. Dazzi e il dott. Forfori.

Alla solita contestazione del dott. Forfori <<che sarebbe stato meglio bloccare la cava durante la stesura del PABE>>, la Soprintendenza preferisce non controbattere con le solite spiegazioni tra la differenza di un PABE e di un art. 146 D.lgs. 42/04.

La Soprintendenza ricorda che le amministrazioni, sempre, devono esprimersi in applicazione e rispetto delle normative vigenti.

Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, esprime parere contrario per le motivazioni sopra riportate;

Quanto sopra scritto è meglio esplicitato nel parere che si allega

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, osserva quanto segue:

1. il proponente non ha modificato il progetto presentato originariamente, nonostante il Parco durante il sopralluogo del 19 maggio 2021 gli avesse esplicitato le notevoli criticità legate alla asportazione di considerevoli volumi a cielo aperto che rendono problematica la compatibilità ambientale dell'intervento;

2. **relativamente alla viabilità di cava proposta** devono essere chiariti i seguenti aspetti:

- dall'analisi delle carte tecniche regionali riportate su Geoscopio tale viabilità è presente unicamente in una cartografia in scala 1/5000, datata 1974;
- è visibile nella foto aerea del 1988;

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0002383 del 10-06-2022 in partenza Cat.1 Cla. 1

- **non è più visibile nelle foto aeree del 2000, 2007, 2010, 2013, 2017 e 2019, in quanto oggetto di rinaturalizzazione;**
- ad oggi sono visibili probabili interventi di manutenzione, dato l'aspetto non naturalizzato riscontrabile anche durante il sopralluogo del maggio 2021, **che non risultano aver ricevuto le dovute autorizzazioni;**
- nelle diverse planimetrie fornite dal proponente è rappresentata con tracciati tra loro difformi: si confronti il tracciato presente nello stato attuale della TAV. 12 del 04.09.2020 e quello presente nello stato attuale della TAV. 12A del 24.03.2022;
- risulta collocata nell'area in concessione alla cava Piastrabagnata;
- ricade all'interno dell'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 142/2004, art. 142, comma 1, lettera g (aree boschive);
- non è presente in nessuna delle planimetrie facenti parte del QC e del QP del PABE vigente; • **non è individuata come viabilità di cava nel PABE vigente;**

3. **relativamente alla viabilità di cava individuata dal PABE, che peraltro il presente intervento non prevede di utilizzare, oltre alle problematiche sollevate dalla Soprintendenza in merito alla assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione**

paesaggistica, si rileva come la stessa per essere resa carrabile necessita di interventi che sembrano travalicare quelli consentiti dall'art. 6.7 delle NTA del PABE, in particolare per il tratto iniziale, attualmente andato perduto ed invaso da detriti

La Rappresentante della Soprintendenza comunica di dover esprimere un diniego al progetto presentato, per i seguenti motivi:

- **le viabilità di accesso non sono presenti nel PABE, quindi il progetto non risulta conforma al PABE.**
- **L'intervento in progetto stravolgerebbe con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento degradando la qualità visiva.** Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero con il sito di cava antropizzato che spontaneamente ha raggiunto un armonico equilibrio, arrecando un danno permanente al paesaggio che non è in grado di sostenere le modificazioni, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, introdurrebbe elementi totalmente incongrui costituendo una grave situazione di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.
- **Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG - MiC.**
- **Il progetto di coltivazione non risulta conforma al PABE approvato e al PIT.**
- **L'area risulta gravata dagli usi civici**

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica di dover esprimere un **diniego al progetto** presentato, per i seguenti motivi:

- **l'intervento, soprattutto per le consistenti coltivazioni a cielo aperto previste, produrrebbe forti e irreversibili trasformazioni ambientali e paesaggistiche su un'area ormai da anni naturalizzata e su un versante visibile da diverse zone della valle di Arnetola;**
- **l'accesso alla cava, che rappresenta uno dei fondamentali elementi per valutare la compatibilità ambientale dell'intervento, è attualmente compromesso dalla presenza di una viabilità che risulta interessata da opere non autorizzate paesaggisticamente che devono essere sottoposte a sanatoria e da un'altra viabilità (quella peraltro scelta dal proponente) che non è ricompresa nel PABE del Monte Pallerina e che quindi non ha ricevuto le dovute valutazioni di compatibilità paesaggistica**

Tavola E_Inquadramento paesaggistico e fotoinserimenti_2024.pdf

Tavola E stralcio cartografico




Foto 1 - Rilievo fotografico dello stato attuale dei luoghi (visione panoramica dell'area di intervento - punto di ripresa 1 del 04/01/2023)




Foto 4 - Rilievo fotografico Stato attuale dei luoghi (visione ravvicinata dell'area di intervento punto di ripresa 1 del 04/01/2023)

Qua sotto invece, produciamo la fotografia da noi scattata, precedentemente la realizzazione dell'abuso, in data 17 maggio 2020



Comparando le due immagini si potrà facilmente notare che la strada non era presente

Ad ulteriore conferma produciamo una fotografia satellitare tratta da google earth, la quale “congelava” la situazione a giugno 2020



Mentre questa sotto è la situazione immortalata dalla nostra ODV in data 16 marzo 2025



<< lo stato attuale dei luoghi>> ... è stato reso tale con interventi non autorizzati, con lavori senza la necessaria e obbligatoria Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'ex art. 146 del D.lgs 42/2004 che recita:

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela Art. 146. Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli [136](#), [143, comma 1, lettera d\)](#), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. (si veda il [d.p.c.m. 12 dicembre 2005](#))
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. **Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, **dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge**, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo [143, commi 4 e 5](#). Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

ATTENZIONE

Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG - MiC e, pertanto è obbligatorio il rimboschimento con il ripristino ambientale dei luoghi,

Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti.

Dal Verbale Conerenza di Servizi del 15 gennaio 2021 si ripropongono le **OSSERVAZIONI del GrIG Onlus - Presidio Apuano**

Oggetto: OSSERVAZIONI SU NUOVA APERTURA CAVA SUSPIGLIONICA (bacino Monte Pallerina Vagli)

In relazione alla prossima Conferenza dei Servizi facciamo notare che:

- 1) L'unità estrattiva è probabilmente attenzionata dalla Magistratura e ci chiediamo, pertanto, se sia corretto procedere alla sua riapertura prima che sia stata esaminata la regolarità dell'iter che ha portato alla sua concessione e soprattutto la regolarità della concessione;
- 2) i mappali della cava fo. 3 m.5577 p e 5581 p rientrano tra quelli che il Commissario degli Usi Civici ha definito beni comunali e che NON possono essere oggetto di attività estrattiva. I PABE di Vagli, redatti dagli stessi geologi che sono al servizio dei concessionari, omettono di citare i beni ASBUC;
- 3) cava Suspiglionica è probabilmente quella che viene riportata come «Cava Abbandonata» nella cartina di pag. 79 del libro "LA CAVA" dei geologi Pandolfi D.e O.. La cava, avendo tracce di lavorazione con il vecchio metodo di taglio con filo elicoidale, non opera dagli anni '70 del Novecento ed oggi è completamente rinaturalizzata, come mostrano chiaramente le foto inserite nella relazione del geologo Forfori;
- 4) il piano di coltivazione costituisce un pesante impatto ambientale anche perché prevede 5 anni di scavo a cielo aperto e le descrizioni del geologo Forfori non lasciano spazio alla fantasia: «taglio di alto morfologico di quota m 1.080 perché fratturato per esplosivi delle precedenti lavorazioni...», «arretramento progressivo del naso roccioso attraverso mine passanti e filo diamantato...» con il risultato finale di ampi piazzali digradanti da nord a sud;
- 5) le rese dichiarate sarebbero pari al 25% all'aperto e al 30% in galleria; posto che si fa riferimento a interventi di resinatura direttamente sulle bancate, risulta del tutto evidente l'elevata fratturazione dei marmi, con rese, perciò, di gran lunga inferiori a quelle previste. Non è, comunque, giustificabile la devastazione ambientale certa di un sito prossimo al crinale riconosciuto come «cresta con valore paesaggistico» e l'inquinamento delle acque per l'altra fratturazione e la presenza di diverse buche accatastate e probabilmente in collegamento tra loro. L'inquinamento graverà non solo in Garfagnana ma sul versante marino dato che non solo la Buca della Pompa ma molte delle cavità della zona di Arnetola sono in diretto collegamento con la sorgente del fiume Frigido nel comune di Massa. Per inciso: la sorgente del Frigido è la più potente della Toscana e compaiono sempre più spesso le tracce di marmettola (fanghi di cava) prodotta dalle attività estrattive;

- 6) la concessione fuoriesce in ZSC e ZPS e il piano estrattivo, come mostrano le mappe allegare, prevede uno scavo in galleria (con ben 4 ingressi) in aree protette dalla legislazione nazionale ed europea ma messe sotto scacco da una perversa delibera del Parco delle Alpi Apuane, recepita dalla variante Pabe di Vagli, se non creata in funzione dei bacini di questo comune;
- 7) la cava si dovrebbe espandere anche nell'area estrattiva delle tre cave di Prunelli, Piastrina e Lame Fredde (legittimata, così si spiega, dall'art. 28 della LR 35/2015), ma il progetto delle tre cave è stato bocciato perché troppo impattante. Il progetto di Suspigionica andrà perciò rivisto. Tra l'altro anche questa cava avanza fuori dalla ACC (le tre cave sopra citate fuoriuscivano per ben 91.000 mq!). Sarebbe interessante capire per quale motivo il Comune conceda cave che debordano in area Parco, e per quale motivo l'Ente non muova foglia.
- 8) Alcune puntualizzazioni sulla devastazione paesaggistica imminente:

Il progetto prevede l'apertura del sito estrattivo e di una nuova viabilità di cava - seppure in parte userebbero quella del sito di Piastra Bagnata - in versante boscato, visibile dall'intorno e percettibile. Dalla rappresentazione si può evincere l'impatto visivo dell'apertura del fronte di cava con le 2 gallerie e il piazzale di progetto in un'area dove la natura ha reso il precedente e limitato «saggio di cava» «mascherato» dalla visibilità dell'intorno. Bisogna ricordare che i blocchi ricavati dalla Cava Abbandonata avevano una pezzatura di gran lunga inferiore a quelli odierni che, proprio per la resinatura diretta in cava, si prevede verranno trasportati da camion di più grandi dimensioni, con necessità di **modificare la preesistente traccia**. Peraltro, la tavola inquadramento cartografico e punti di vista, allegata alla relazione paesaggistica-integrazione ottobre, **non rappresenta la nuova viabilità di accesso. Infatti la relazione tecnica, a pagina 24, indica una pista «completamente da ripristinare» che si diparte da quota m. 1112 mentre non si rinviene nella documentazione di progetto la cartografia in pianta e sezione della nuova opera, pista di cava, ma solo la frase «risistemazione della pista» in contraddizione con l'espressione precedentemente usata «completamente da ripristinare» come più verosimile per le considerazioni già espresse.**

Risulta pleonastica la parte di relazione dedicata al ripristino e alle funzioni post-cava **se del tutto assente è l'attenzione primaria al danno ambientale e paesaggistico recato dall'apertura di nuova viabilità priva di rappresentazione nelle carte tecniche di progetto e di dettaglio: carta d'inquadramento cartografico.**

Per quanto verificato, la documentazione risulta carente di elaborati esaurienti dell'impatto paesaggistico delle opere previste, **incidenti in aree non più vocate all'attività estrattiva.**

La ditta dichiara di non realizzare opere edili in contraddizione con la costruzione di bastioni in roccia stabili, definitivi, da sottoporre a verifica sismica.

Si allegano due foto del sito, anche se quelle del geologo Forfori documentano con chiarezza la rinaturalizzazione.

Mettiamo in evidenza, in particolare ai due Ministeri, che il recente Pabe di Vagli prevede lo scavo sotterraneo nelle ZPS e ZSC. Crediamo che tale particolarità sarebbe opportuno venisse discussa a livello nazionale.

Sottolineiamo, infine, l'attacco ai beni di uso civico condotto con l'avallo del Parco e della Regione Toscana, chiamata per legge a tutelarli, mentre si prevede l'apertura di nuove cave nei territori ASBUC nonostante le nostre insistenze ad applicare la sentenza nr. 32 dell'11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana. GrIG Onlus - Presidio Apuano il referente Alberto Grossi

Nella PCA n. 16 del 22 settembre 2022 per il progetto di coltivazione della cava «Suspigionica» e, nel VERBALE, 1 giugno 2021, si estrapolano le seguenti foto.



Foto 4 - Rilievo fotografico Stato attuale dei luoghi (punto di ripresa 1 del 19/07/2019) sito rinaturalizzato stato dei luoghi ante lavori non autorizzati 19/07/2019 - fonte progetto di coltivazione



Foto 5 - Panoramica di Cava Suspigionica dal sentiero CAI 147 in prossimità del punto panoramico poco sopra l'Eremo di San Viano (Punto di scatto 1 - data di scatto 17/09/2019)

Relazione Paesaggistica Cava Suspigionica 2020 - Foto 5 - Panoramica di Cava Suspigionica dal sentiero CAI 147 in prossimità del punto panoramico poco sopra l'Eremo di San Viano (Punto di scatto 1 - data di scatto 17/09/2019)

Ci risulta inspiegabile come sia possibile insultare la propria intelligenza credendo che il "prossimo" sia tanto ignorante, definendo nel progetto di coltivazione in corso, lo stato "attuale" del 04/01/2023, omettendo il modo con cui si è arrivati a quello stato, evitando anche di precisare che ci sono stati lavori non autorizzati... e due dinieghi alla PCA.

Inoltre Si legge nella relazione:

... non sono presenti all'interno della concessione ingressi di grotte. Gli ingressi carsici più vicini, sono ad Est la Buca Nord del Monte Pallerina (T/LU 1284) con uno sviluppo limitato in profondità di soli 15m e a Sud l'Abisso Alice (T/LU 1140) con uno sviluppo planimetrico di 550 m e dislivello di 454 m.

<< L'Abisso Alice dai dati a disposizione non interferisce con il presente progetto (per dettaglio vedi cap. 4.3.); >>

Non risultano inoltre presenti in un intorno significativo dell'area sorgenti, circhi glaciali e geositi ...

... è sufficiente leggere le osservazioni della Federazione Speleologica Toscana (organo tecnico di Parco e Regione Toscana) per avere contezza del danno idrico che si andrebbe a perpetrare se si riattivasse questa cava.

Peraltro l'attività estrattiva in questione, anche grazie alle moderne tecnologie, produce rapidi e profondi effetti di trasformazione del paesaggio e di eliminazione di vette montane, cosicché le contestate misure di tipo conservativo e inibitorio rispondono alla finalità, coerente con esigenze di tutela ambientale valorizzate dal d.lgs. n. 42/2004, di impedire o ridurre le trasformazioni irreversibili dei tratti naturalistici delle montagne.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872/2025, precisa che :

In linea generale, il Collegio condivide la premessa della sentenza della Sezione VI, n. 1144 del 2014 secondo la quale quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).

Pertanto, nel caso in oggetto, oltre al danno causato dal taglio della vegetazione è necessario rimarcare il danno causato alla fauna che era presente e costretta ad trasferirsi, quindi, con notevole impatto sulla componente faunistica.


Per quanto sopra, per il progetto di coltivazione della cava Suspiglionica (e Piastrina Prunelli) dopo due dinieghi alla PCA (uno relativo al progetto con avvio 27/10/2020 e l'altro con avvio gennaio 2023 e ritirato a richiesta del proponente dopo i preavvisi di diniego) , per il presente progetto questa Associazione, ritiene di ribadire che permangono le stesse problematiche e, si richiede agli Enti di reiterare al Comune di Vagli di Sotto di applicare le norme vigenti e imporre per la cava il RIPRISTINO AMBIENTALE CON IL RIMBOSCHIMENTO E LA REINTRODUZIONE DELLA FAUNA.

Non solo. Il progetto di coltivazione in esame, riguarda la riattivazione di due piccole cave in cui - come si legge a pagina 36 dell'elaborato QCGS del PABE Bacino Monte Pallerina approvato dal Consiglio Comunale di Vagli di Sotto in data 9 aprile 2019 con deliberazione numero 25 – “non ci sono indicazioni sugli interventi fatti in corrispondenza di queste cave né autorizzazioni; la tecnica di scavo è antecedente l'introduzione del filo diamantato.

Lo stato odierno dei siti estrattivi dismessi, poi, non lascia spazio ad interpretazioni: sia le sotto riportate fotografie da noi scattate in data 17 maggio 2020,







che quelle riprese in data 16 marzo 2025,





16/03/2025 10:07
44,10768, 10,25667



16.03.2025 15:56
44,10697, 10,25644
Via Cave, 55030 Vagli Sotto LU

testimoniano la rinaturalizzazione degli habitat, l'ossidazione dei vecchi tagli al monte, ma soprattutto che l'area in questione aveva ottenuto l'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale 36/80 e di cui - ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 capo VI della "Disciplina di piano" la quale precisa che: <<solo le aree di escavazione che hanno ottenuto l'autorizzazione successivamente all'entrata in vigore della LR 36/80 possono essere riattivate>> -

non è possibile la riattivazione.

Nonostante la sopracitata premessa – che di per sé basterebbe ad esprimere un parere di diniego al progetto presentato - riteniamo comunque portare all'attenzione degli Enti alcune criticità:

Nella Relazione Paesaggistica si legge che:

*1 STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - STUDIO DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO
1.1 PREMESSA*

Per brevità nel proseguo della presente relazione, con il termine cava Suspigionica sarà da intendersi il cantiere che non solo ricade all'interno della concessione Suspigionica ma anche la porzione ricadente all'interno della concessione Prunelli-Piastrina a confine interessata dagli interventi del presente progetto.

1.2 LOCALIZZAZIONE, DISPONIBILITÀ DELLE AREE ED ACCESSI L'area in oggetto è sita in corrispondenza delle pendici NW del M.te Pallerina tra le q.te di 791 e 1140m s.l.m. circa, in omonima località all'interno del bacino estrattivo denominato M.te Pallerina nel comune di Vagli Sotto; l'area interessata dall'intervento ricade a cavallo tra le due concessioni rilasciate alla Società denominate "Suspigionica" e "Prunelli-Piastrina": □ concessione Suspigionica: mappali n°5577/p – 5581/p Foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Vagli Sotto; □ concessione Prunelli-Piastrina: mappali n°5577/p – 5581/p Foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Vagli Sotto (LU). L'ubicazione dell'area è riportata nella Tavola 1 - Inquadramento cartografico, allegata al presente progetto in scala 1:10.000/1:5.000. Nella Tavola 2 di inquadramento catastale è riportata la posizione dell'area di intervento oltre alle due concessioni in disponibilità della Società, ricadenti nei mappali sopra descritti.

L'area di intervento può essere raggiunta con una viabilità su roccia presente sul limite sudoccidentale rispetto al sito, che a partire dalla q.ta 1064m s.l.m. circa si biforca dalla viabilità interna della cava Piastrabagnata e con andamento pianeggiante conduce fino all'area di cava a q.ta 1057.5m s.l.m. circa. Dalla biforcazione con la viabilità della Cooperativa, il tratto ha una lunghezza complessiva di circa 270m, una pendenza media di circa il 2,5% e larghezza media di circa 3,5m; comunque sufficiente al transito dei camion e dei mezzi di servizio all'attività di cava.


Come si potrà notare dalla sottostante immagine scattata in data 16 marzo 2025



16.03.2025 16:17
44.10638, 11.77517
Via Cava, 35230 Vagli Sotto (LU)

la "viabilità su roccia presente" è in realtà un bellissimo sentiero ormai del tutto ricolonizzato ed in ottima salute ecologica. Inoltre appena qualche metro al disotto questo antico percorso, vi è una zona a pericolosità massima per quanto concerne possibili eventi franosi

Figura 8 - Estratto carta della franosità P.A.I. - scala 1:5.000



Il suddetto tracciato è riportato nelle tavole di supporto al PABE di M.te Pallerina approvato in data 09.04.2019, in particolare nella Tavola QPG 02

Una volta ripristinato il collegamento e risistemato il fondo roccioso, questa rappresenterà l'accesso al sito di cava.

Nell'area meridionale, che si diparte dalla viabilità che conduce ai cantieri sommitali della Cooperativa, a q.ta 1099m s.l.m., esiste una viabilità che conduce al limite della concessione Suspiigionica, tratto esistente almeno dal 1976 ma non riportato nelle cartografie di supporto ai PABE.




Figura 1 - Stralcio non in scala cartografia QPG 02 - "Elaborato di sviluppo delle attività estrattive, infrastrutture e servizi" con indicata la viabilità di accesso a cava Suspiigionica come riportata nel PABE di M.te Pallerina.

La strada adiacente al promontorio non risulta presente, non c'è, è stata costruita senza Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali.

La viabilità per cava Suspiigionica non ha le caratteristiche che il PABE prescrive pertanto questa cava non doveva essere inserita nel PABE, non è conforme al PABE approvato e vigente nel comune di Vagli Sotto.

Però manca scritto ciò che è essenziale per poter valutare un progetto di coltivazione con consapevolezza e l'integrità intellettuale, al fine di tutelare il paesaggio e l'ambiente Apuano. Risulta palese che è stato disatteso, non considerato, non osservato, non tenuto nella dovuta considerazione lo stato attuale del sito Suspiigionica, situazione che già dal 2019 gli Enti preposti alla tutela del paesaggio hanno continuato a dire e ribadire e, scrivere con pareri negativi e diniego della PCA e, acclarato dalle sentenze del TAR e Consiglio di Stato per la cava Prunelli Piastrina.

Concludendo, il progetto presentato non è conforme alle recenti modifiche apportate alla Costituzione della Repubblica Italiana, **ed in particolare dell'articolo 9** "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali" **e dell'articolo 41** "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali", in questo senso è evidente che l'approvazione di questo progetto, porterebbe a dei gravissimi svantaggi ambientali ed ecosistemici, poiché l'escavazione è irreversibile. L'iniziativa economica in questo caso è solo a vantaggio di privati e a discapito dell'ambiente unico ed irripetibile delle Alpi Apuane, patrimonio di tutti.

Oltremodo, data l'entrata in vigore sul suolo italiano del Regolamento **UE 2024/1991** del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Ripristino della natura, che prevede che gli stati membri attuino misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di ottenere almeno il 20% delle zone terrestri e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, vogliamo sottolineare che al punto 33 dell'allegato VII, come esempi di misure di ripristino è espressamente indicato **TRASFORMARE IN SITI NATURALI SITI DISMESSI, EX AREE INDUSTRIALI E CAVE**"

Certi di aver reso un servizio alla collettività ed all'ambiente
Cordialmente salutiamo

Firenze, 8 aprile 2025

L'Osservante
Per Apuane Libere ODV
IL PRESIDENTE

